



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Statuto

I[^] Lettura

Sommario

Preambolo.....	3
Titolo I - principi generali.....	4
Titolo II - Accesso e partecipazione dei cittadini.....	6
Titolo III - Ordinamento degli uffici	12
Titolo IV - Collaborazione con la Città Metropolitana e con gli altri Comuni.....	15
Titolo V - Gli organi istituzionali.....	16
Titolo VI - Servizi comunali pubblici.....	26
Titolo VII - Convenzioni, consorzi, accordi di programma.....	28
Titolo VIII - Controllo economico e finanziario.....	29
Titolo IX -Norme transitorie e finali	32

Preambolo

Il Comune di Labico si identifica nei valori e nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; si impegna a riconoscere, rispettare e promuovere il valore di ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, indipendentemente dalle condizioni personali, economiche, sociali, dal genere, dalla razza, dalla lingua, dall'età, dalle opinioni politiche e religiose nella convinzione che «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana», come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e riaffermato nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Labico è Ente Locale territoriale dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dall'ordinamento della Repubblica italiana
2. Il presente Statuto detta i principi e le norme fondamentali inderogabili da qualsiasi altro atto amministrativo relativo alla comunità di Labico.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni ed espleta i servizi attribuiti nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente
2. La popolazione comunale è formata da tutti i soggetti anagraficamente iscritti nei registri comunali e che abbiano la propria residenza nel territorio del Comune.
3. Lo Statuto si applica alle persone fisiche e ai soggetti giuridici presenti nel territorio del Comune di Labico.

Art.3 - Interessi pubblici comuni

1. Il Comune si impegna a collaborare con gli Enti e le Istituzioni di ogni ordine e grado e a promuovere ogni utile iniziativa per agevolare il perseguimento degli eventuali interessi pubblici comuni.
2. Il Comune di Labico è parte integrante della città metropolitana di Roma Capitale e assume tutte le iniziative necessarie a sviluppare una politica di coordinamento e valorizzazione del territorio metropolitano.

Art.4 - Segni distintivi

1. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune sono depositati presso la Casa Comunale nella forma di cui all'allegato al presente Statuto.
2. Le caratteristiche dello Stemma Comunale sono riportate nei sigilli del Comune.

Art.5 - Principi operativi

1. Il Comune si impegna a favorire la crescita culturale, sociale ed economica dei propri cittadini, senza differenze di nazionalità, di genere, di religione o culto, di condizioni sociali e culturali e di orientamento sessuale ed attua ogni iniziativa idonea allo scopo.
2. Il Comune si impegna a tutelare l'ambiente e il territorio, intesi anche come cultura e tradizioni locali, attuando e favorendo a tal fine ogni azione ed iniziativa pubblica, privata o associativa.
3. Il Comune si impegna a favorire, attraverso iniziative di sensibilizzazione, l'adozione di politiche idonee e attraverso l'istituzione di appositi organismi, la parità di genere
4. Il Comune informa la propria azione amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e assicura il rispetto del principio della trasparenza.

Titolo II - Accesso e partecipazione dei cittadini

Art.6 – Principi ispiratori

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza la partecipazione attiva dei cittadini e della comunità locale quale elemento fondante dell'attività amministrativa e si impegna a realizzarla ai massimi livelli.

Art.7 – Pubblicità degli atti e accesso

1. Gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e sono accessibili da parte di tutti i cittadini secondo le modalità, i limiti e i termini stabiliti dalla vigente normativa anche ai fini della loro riservatezza se concernenti la sfera giuridica riservata delle persone.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta nonché le determinazioni degli Uffici sono pubblicate sull'albo pretorio, in ottemperanza alla normativa vigente.

3. Tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune, possono prendere visione, secondo le norme stabilite nel relativo Regolamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria, ivi parimenti indicati, dei provvedimenti comunali e degli atti ad essi strumentali.

4. Con Regolamento sono determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il Sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza.

Art.8 - Libere associazioni e cittadinanza attiva

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini individuando nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia. in particolare nelle forme della democrazia partecipata.

2. I cittadini possono liberamente associarsi anche al fine della partecipazione popolare e per proporre iniziative alla civica Amministrazione.

3. Il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

4. È istituito il Registro Comunale delle Associazioni. L'iscrizione al Registro è subordinata alla previa valutazione, secondo il relativo Regolamento, dei requisiti di democraticità degli Statuti delle associazioni richiedenti l'iscrizione e degli scopi che l'associazione si propone di perseguire. L'iscrizione al Registro è preclusa ai partiti politici nazionali, regionali o locali e loro espressioni locali, alle associazioni sindacali o datoriali nonché alle liste concorrenti per l'elezione del consiglio comunale.

5. Ai fini della iscrizione nel Registro le associazioni richiedenti debbono produrre l'Atto costitutivo, lo Statuto e gli estremi di registrazione fiscale e la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme dello Statuto Comunale. Qualora l'associazione richieda al Comune contributi e sostegni economici deve presentare programmi specifici con annesso budget.

6. Presso il Comune è istituita – con deliberazione consiliare che ne stabilisce funzioni e regole – la Consulta delle Associazioni alla quale partecipano di diritto i rappresentanti legali delle Associazioni iscritte nel Registro. Presidente della Consulta è il Sindaco o suo delegato ad hoc.

Art.9 - Informazione pubblica

1. Il Comune riconosce come fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

Art.10 - Istanze, petizioni e proposte di deliberazione a iniziativa popolare

1. Ogni cittadino, residente nel territorio comunale ovvero, anche se non residente, se dimostri di essere comunque titolare di una situazione

soggettiva qualificata, può proporre istanze, petizioni e proposte agli Organi comunali, ad esclusione delle materie di cui all'art.14.

2. Tali istanze debbono obbligatoriamente essere istruite. Anche nel caso di non accoglimento delle stesse, il relativo provvedimento di reiezione dovrà essere adeguatamente motivato

3. Un numero di cittadini elettori, non inferiore a duecento, le cui firme sono raccolte nei modi previsti dalla legge, può presentare proposte di deliberazione su determinati oggetti, ad esclusione delle materie di cui all'art.14. Dette proposte sono – nel termine di novanta giorni – poste all'esame delle competenti Commissioni Consiliari e solo nel caso di esito favorevole sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora la proposta di deliberazione preveda una spesa, è fatto obbligo ai proponenti – pena l'inammissibilità della stessa – di indicare le fonti di reperimento delle risorse necessarie.

Art.11 – Organismi di partecipazione

1. Per la più puntuale e democratica definizione degli indirizzi operativi comunali possono essere istituite conferenze cittadine relative a materie omogenee, in particolare in ambito urbanistico e ambientale, pubbliche e aperte a tutti.

2. Con deliberazione consiliare che ne determina natura, poteri, funzioni, numero di componenti, il Consiglio Comunale può istituire Consulte permanenti di cittadini, sia per materie che per genere o per condizioni sociali o di età, che durano in carica per tutto il mandato consiliare.

3. Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato ad hoc e sono composte da un numero di membri definito dalla delibera istitutiva - nel rispetto della parità di genere – di cui una parte nominata dal Consiglio Comunale – in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari – e l'altra parte per libera elezione da parte dei soggetti interessati.

4. Il Comune favorisce i Comitati di Quartiere costituiti con le modalità previste dall'apposito Regolamento.

5. Le Consulte e i Comitati di Quartiere sono sentiti in via consultiva dalle Commissioni o dal Consiglio Comunale ovvero possono presentare di loro iniziativa proposte di deliberazione sui provvedimenti amministrativi e sulle materie di loro interesse, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 comma 3, ad esclusione del numero delle firme.

6. I singoli Assessorati possono costituire, in funzione delle problematiche da affrontare, tavoli tematici o comitati tecnici con la partecipazione dei cittadini, singoli o associati.

7. Il Comune promuove e costituisce le consulte espressamente previste da leggi nazionali o regionali come il Consiglio dei Giovani e la Consulta delle Donne.

Art.12 - Relazioni sindacali

1. Il Comune riconosce e favorisce la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e delle Associazioni imprenditoriali e del lavoro autonomo, presenti sul territorio con propri organismi e/o rappresentanti, ai momenti di consultazione sull'attività economico programmatica dell'Ente.

Art.13 - Informazione e consultazione delle parti sociali

1. Il Comune promuove forme di consultazione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nelle forme previste dalla legge e dagli istituti contrattuali vigenti, sulle materie relative alla organizzazione del lavoro, agli affari del personale, alle politiche per gli organici e a quant'altro l'Amministrazione ritenga dovere far conoscere.

2. Allo stesso modo il Comune promuove forme di consultazione con le Organizzazioni d'impresa sulle politiche di sviluppo economico del territorio.

3. La consultazione di cui ai precedenti commi integra e non sostituisce gli istituti di concertazione previsti da specifiche leggi statali o regionali.

Art.14 - Referendum

1. Possono essere indetti referendum su tutte le materie di competenza comunale ad eccezione delle materie riguardanti lo Statuto Comunale, il Regolamento del Consiglio Comunale, tributi e tariffe locali, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi nonché attività vincolate da leggi statali e regionali. Non è ammesso referendum su argomenti già oggetto di pronuncia referendaria nell'ultimo quinquennio
2. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.
3. Il referendum abrogativo è proposto da un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti alle liste, le cui firme sono raccolte nei modi previsti dalla legge ed è valido se la percentuale dei votanti supera un terzo più uno degli aventi diritto.
4. Il referendum propositivo o consultivo può essere proposto dallo stesso numero di elettori di cui al precedente comma 3 ovvero dal Consiglio Comunale ed è valido qualunque sia il numero dei votanti.
5. Le proposte di referendum abrogativo e le proposte di referendum propositivo o consultivo avanzate dagli elettori sono comunicate, corredate dal quesito da sottoporre agli elettori che deve essere chiaro, di immediata comprensione e tale da non generare equivoci, al Consiglio Comunale che, nel termine di novanta giorni, ne verifica l'ammissibilità ai sensi del precedente comma 1. La consultazione referendaria si svolge nei 120 giorni successivi alla deliberazione consiliare ovvero nei 60 giorni successivi alla sua indizione quando lo deliberi il Consiglio Comunale.
6. Il Regolamento determina le formalità di svolgimento dei referendum. In mancanza si applicano –per quanto compatibili – le norme per le elezioni comunali.
7. L'esito del referendum abrogativo è vincolante per l'Amministrazione Comunale, fatta salva la clausola di salvaguardia finanziaria, qualora l'esito referendario produca o comporti aumento di spese.

Art.15 - Partecipazione procedimentale

1. La partecipazione dei cittadini ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione Comunale è garantita e regolata dalla vigente normativa e attuata secondo le modalità previste dal Regolamento.

Titolo III – Ordinamento degli uffici

Art.16 - Assetto organizzativo

1. L'organizzazione degli Uffici e delle strutture del comune di Labico è stabilita con appositi provvedimenti ed è improntata a criteri di funzionalità; orientata a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; ispirata ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità; volta al conseguimento dei fini istituzionali e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente. A tal fine, periodicamente si procede alla verifica e alla eventuale revisione del modello organizzativo.

2. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in unità operative che possono essere aggregate, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali e secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità. In conseguenza di ciò, gli orari di servizio e di apertura degli uffici vengono fissati sulla base delle esigenze dell'utenza.

4. Il Comune attraverso apposite determinazioni adottate in base alla legge stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

Art.17 - Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici; è responsabile dell'organizzazione amministrativa ed è capo del personale.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore presente più anziano di età ed al Consigliere anziano.
5. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni tecniche, di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico — giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art.18 – Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi nonché il controllo sulla rispondenza dei risultati.

2. L'organizzazione degli uffici, i fabbisogni del personale, le linee di indirizzo di pianificazione di tali fabbisogni, il potere di organizzazione, le misure finanziarie necessarie, la gestione delle risorse umane e ogni altro adempimento in materia sono esercitati conformemente alla vigente normativa statale.

Art.19 – Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si svolge con le regole di garanzia stabilite dalla legislazione vigente e dall'apposito Regolamento.

Titolo IV – Collaborazione con la città Metropolitana e con gli altri

Comuni

Art.20 - Collaborazione con la Città Metropolitana

1. L'Amministrazione Comunale collabora attivamente con la Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente di Coordinamento Intermedio, e nelle materie o per gli oggetti stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Labico nell'ambito della Conferenza Metropolitana, riferisce in Consiglio Comunale, comunque entro e non oltre 45 giorni, in merito alle attività svolte per assicurare il raccordo istituzionale tra l'Ente che rappresenta e la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Art. 21 Collaborazioni Intercomunali

1. Il Comune di Labico, nella propria autonomia, è parte integrante dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, e attiva e partecipa, con gli altri Comuni del territorio, a tutte le forme di collaborazione e cooperazione necessarie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali e d'ambito, con il fine di conseguire i più alti livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, e di ampliare e agevolare la fruizione di tali utilità sociali da parte di un numero sempre maggiore di cittadini.
2. A tal uopo si impegna a confrontarsi con le Amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possano, in qualche modo, reciprocamente interessare i Comuni stessi.
3. Il Comune può partecipare a consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico. La partecipazione al consorzio è approvata in Consiglio Comunale mediante il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri eletti.

Titolo V - Gli organi istituzionali

Art.22 - Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art.23 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi dello Stato.

3. Il Consiglio Comunale esercita le competenze stabilite dalla legge, nel quadro normativo stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento. Il relativo funzionamento è disciplinato dal Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con una maggioranza qualificata di due terzi più uno dei votanti e coerente con i principi stabiliti dallo Statuto. Eventuali modifiche del Regolamento sono approvate con la maggioranza qualificata di due terzi più uno dei votanti.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. A tal fine il Regolamento individua le modalità per la registrazione e la eventuale diffusione del dibattito e delle votazioni delle sedute di consiglio comunale attraverso le tecnologie disponibili.

Art.24 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto alla seduta d'insediamento del Consiglio Comunale; presiede il Consiglio Comunale; ne convoca le

sedute, d'intesa con il Sindaco e la Giunta Comunale; stabilisce l'ordine dei lavori; modera la discussione; stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dal Regolamento

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il consiglio entro 20 giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri o del Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, previa verifica della loro ammissibilità in base alle competenze del consiglio comunale.

3. Il Presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano o, all'occasione, dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.

Art.25 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e urgente. Sono ordinarie le sedute aventi oggetto le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del consolidato. Sono urgenti le sedute che richiedono l'esame immediato di determinati affari; straordinarie le restanti.

2. Le sessioni ordinarie vengono convocate con almeno cinque giorni di preavviso; quelle straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito e quelle urgenti almeno ventiquattrore prima.

3. L'avviso di convocazione del consiglio comunale – completo dell'ordine del giorno e della indicazione degli affari da trattare, dell'orario della seduta in prima e seconda convocazione – viene recapitato ai consiglieri tramite posta elettronica certificata, pubblicato all'albo pretorio del comune almeno

entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e pubblicizzato in modo da consentire la partecipazione dei cittadini.

4. La documentazione relativa alle pratiche da trattare viene messa a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta, salvo quanto prescritto dal Regolamenti di contabilità in materia di bilancio.

5. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare.

6. Il Regolamento determina le modalità per la presentazione degli emendamenti da parte dei Gruppi consiliari e dei singoli consiglieri nonché i limiti numerici in relazione a ogni singolo atto in discussione.

Art.26 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. È data facoltà ai singoli consiglieri di formulare proposte di integrazione e/o modificazione delle linee programmatiche e, in corso di mandato, di revisione e/o adeguamento.

3. Entro il 30 dicembre dell'ultimo anno solare del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.27 - Commissioni

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

- Commissione I competente nelle seguenti materie: Statuto; Regolamenti; Partecipazione popolare; Parità di genere; Referendum; Istruzione; Cultura; Sport-Tempo Libero; Anziani; Protezione Civile.

- Commissione II competente nelle seguenti materie: Bilancio; Tributi; Servizi pubblici; Attività Produttive; Servizi alla persona; Urbanistica; Ambiente e Territorio; Edilizia Pubblica e privata; Lavori Pubblici.

2. Le commissioni consiliari sono composte da quattro membri della maggioranza e due della minoranza consiliare, designati dai rispettivi capigruppo; il Regolamento determina le modalità per la sostituzione dei componenti. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto gli Assessori competenti nonché i Capigruppo quando non ne facciano parte.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto in occasione della prima seduta tra i membri che ne fanno parte.
4. Alle Commissioni consiliari si applicano le norme del Regolamento del consiglio comunale, per quanto compatibili. Le Commissioni consiliari hanno poteri istruttori, consultivi e referenti. Gli atti deliberativi del consiglio comunale sono esaminati preliminarmente dalla commissione competente in materia, che ne valuta il contenuto e propone eventuali modifiche. L'assegnazione dei singoli atti alle commissioni competente è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente della Commissione o un membro da lui indicato presenta una relazione in consiglio comunale.
5. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire - a maggioranza assoluta dei suoi membri - commissioni speciali al proprio interno per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati l'oggetto, i limiti e le procedure d'indagine nonché il numero dei componenti.
6. Il Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei suoi membri - può istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, o di garanzia, la cui presidenza è assegnata alle opposizioni.
7. Il Consiglio provvede a garantire le risorse strumentali necessarie per l'attività dei Consiglieri e dei Gruppi Consiliari nonché ad assicurare la disponibilità di sedi e servizi per l'espletamento dell'attività consiliare.

Art.28 - Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengano a quattro sessioni consecutive o a due sessioni consecutive di bilancio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, previa valutazione delle eventuali cause giustificative da richiedere agli interessati a pena di nullità, con congruo anticipo rispetto all'assunzione di ogni relativa determinazione a riguardo.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio ai sensi del comma 2 dell'art. 24, e di presentare interrogazioni e mozioni.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Le modalità per l'accesso agli atti sono disciplinate dal relativo Regolamento.

5. Il sindaco o l'assessore a cui è rivolto l'atto risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.

6. Le proposte di iniziativa consiliare sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, previa valutazione referente della competente Commissione e previa l'acquisizione dei pareri, se previsti.

Art.29 - Validità delle riunioni e adozione deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati.

2. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Il Regolamento determina le procedure per l'espressione del voto. Il Consiglio Comunale adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti, salvo i casi espressamente previsti dalle leggi statali o regionali, dallo Statuto o dai Regolamenti.

Art.30 - Gruppi consiliari

1. Il Regolamento determina procedure, termini, modalità e deroghe per la costituzione dei Gruppi Consiliari.

2. Salvo quanto previsto nel Regolamento, ciascun gruppo Consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri. È ammesso un numero inferiore per le liste che abbiano ottenuto uno o due seggi. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo per sopravvenute modifiche alla originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale e che non intendono appartenere ad alcun gruppo, formano il gruppo misto.

3. La conferenza dei capigruppo è composta dai capigruppo dei gruppi consiliari e dal Presidente del Consiglio, da cui è convocata e presieduta; svolge una funzione di supporto e di coordinamento per l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale; si riunisce senza formalità di rito; decide a maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento di una maggioranza, predispone il programma il Presidente del Consiglio Comunale.

Art.31 - Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e ne coordina i lavori, e da due o più assessori nominati dal sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere all'interno dell'organo collegiale. Il Sindaco affida ad uno dei membri della giunta l'incarico di vicesindaco. La composizione della giunta è comunicata al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il numero massimo dei componenti della giunta è determinato dalla legge.

2. La Giunta compie tutti gli atti di competenza degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle

competenze del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Gli assessori sono scelti di norma tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge.

6. Le deliberazioni della Giunta sono valide se adottate a maggioranza dei presenti e se al voto abbia partecipato la maggioranza dei componenti.

Art. 32 – Competenze della Giunta

1. La giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che, in base alla normativa vigente, non siano riservati al Consiglio Comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi Comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, ha il compito di dare attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso.

Art.33 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio designato dal Presidente del Consiglio o della Giunta nominato dal consigliere Anziano.
4. Le proposte di atto deliberativo di giunta e di consiglio devono recare il preventivo parere sulla regolarità tecnica e della regolarità contabile, quando previsto dalla legge.
5. Le deliberazioni dichiarate urgenti sono immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali.
6. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale e dal Consigliere Anziano. Le deliberazioni di Giunta sono sottoscritte dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dall'Assessore Anziano.

Art.34 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, lo status giuridico e le cause di sospensione, decadenza e cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e ne è il rappresentante. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni di competenza statale e regionale dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori. Il Sindaco

sovrintende altresì alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce direttive al segretario Comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi degli uffici, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

5. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.

6. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- b. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art.35 - Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore anziano.

Art.36 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per l'appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.37 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o in mancanza dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Titolo VI – Servizi comunali pubblici

Art.38 - Definizione e categorie dei servizi pubblici

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli ad essa attribuiti per legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività locale, di cui il Comune è ente esponenziale.

2. A questo fine si intende per servizio pubblico locale l'esercizio di una funzione avente ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Art.39 - Gestione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali secondo le disposizioni previste dalla legislazione vigente e attraverso le norme previste negli appositi regolamenti e/o carta dei servizi che definisce modalità di erogazione e diritti e doveri degli utenti. Questi sono approvati dal Consiglio Comunale e pubblicati sul sito del comune.

Art.40 - Competenza consiliare nei servizi

1. Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all'Amministrazione Comunale.

Art.41 - Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale per la gestione di servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità, nelle modalità e nei limiti definiti dalla normativa vigente.

2. L'Azienda speciale, per realizzare le dovute economie di scala, può essere intercomunale e multiservizi.

3. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'Amministrazione comunale: essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio statuto.
4. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto, gli atti di bilancio e la programmazione dei servizi dell'Azienda Speciale.
5. Lo Statuto dell'Azienda determina gli Organi e le loro modalità di nomina, durata in carica e revoca.

Art.42 - Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Amministrazione comunale, dotato di autonomia di gestione e posto in essere per gestire servizi di natura sociale, assistenziale, culturale, costituita con delibera del Consiglio Comunale nei limiti definiti dalla normativa vigente.
2. L'Istituzione opera secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati e con il personale ad essa attribuito.
3. L'autonomia gestionale attribuita all'Istituzione si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza, economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio. Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.
5. Lo specifico Regolamento comunale determina gli Organi e la loro modalità di elezione ed i relativi poteri, l'organizzazione interna, il suo funzionamento, i rapporti con l'Amministrazione comunale e quant'altro necessario per il suo funzionamento.
6. Le funzioni di controllo contabile interno delle Istituzioni sono esercitate dal Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale.
7. L'Istituzione può avvalersi, nella gestione dei servizi ad essa affidati, delle forme di volontariato, associazionismo e cooperazione presenti sul territorio, mediante apposite convenzioni approvate dal Consiglio comunale.

Titolo VII – Convenzioni Consorzi Accordi di programma

Art.43 – Convenzioni, consorzi, accordi di programma. Modalità operative

1. L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri Enti pubblici e soggetti privati che si può realizzare - ove vi sia convergenza di interessi e ai sensi della legislazione in materia - attraverso la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi e la definizione degli accordi di programma, sottoscritti dal Sindaco su indirizzo del Consiglio Comunale.

Titolo VIII – Controllo economico e finanziario

Art. 44 – Ordinamento e programmazione contabile e finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La potestà di istituire e modificare imposte, tasse e tariffe è di competenza del Consiglio Comunale nei limiti e nelle more individuate dalla normativa vigente. La competenza per la variazione delle misure tariffarie appartiene alla Giunta. Le stesse sono applicate secondo appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale. La gestione delle procedure relative alle entrate di carattere impositivo e tariffario, la relativa riscossione ordinaria e coattiva, i diritti ed i doveri dei contribuenti e degli uffici sono definiti in apposito Regolamento delle Entrate.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
6. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
7. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, approva tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestionale, in particolare il Documento Unico di Programmazione ed i suoi aggiornamenti, il Bilancio previsionale, le Variazioni di Bilancio, il Rendiconto finanziario ed economico patrimoniale

ed il Consolidato nei tempi limiti e modalità individuati dalla normativa vigente.

8. Una aliquota di risorse disponibili può essere destinata dal Consiglio Comunale a opere e finalità sociali secondo le indicazioni e le modalità specificate nel provvedimento che lo stabilisce.

Art.45 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato previa estrazione fra gli iscritti nell'elenco dei Revisori degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno, a cui si accede attraverso domanda on-line, come disciplinato dalla normativa vigente.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

4. Il Revisore indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

5. Il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esse affidate e può accedere ai dati elaborati dal Servizio per il controllo della gestione.

Art.46 - Servizio analisi dati

1. È istituito un apposito Servizio per la raccolta, l'elaborazione e analisi degli elementi necessari per l'espletamento del controllo della gestione, fondato, tra l'altro, su rilevazioni contabili riferite a singoli centri di costo e sulle risultanze della contabilità di magazzino.
2. Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza e economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art.47 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro sette giorni;
 - c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo IX – Norme transitorie e finali

Art.48 - Adozione, procedure e modifiche dei regolamenti.

1. Entro un anno dalla data di adozione del presente Statuto sono adottate le idonee modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto nonché ai diversi Regolamenti citati nel corpo del testo.
2. L'adozione e le modifiche dei regolamenti richiedono la maggioranza dei due terzi più uno dei consiglieri assegnati. Le proposte di modifica possono essere avanzate dagli Organi istituzionali del Comune e dai singoli Consiglieri.
3. Prima dell'adozione dei regolamenti l'Amministrazione è tenuta a consultare le Associazioni locali, ciascuna per oggetto di specifica competenza.

Art.49- Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la maggioranza e le procedure prescritte dalla legislazione vigente in materia.
2. Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Sindaco, dalla Giunta Municipale nella sua collegialità, da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Comunali.